

F.A.Q. - Risposte alle domande più frequenti (agg. 26/06/2024)

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RIVOLTI A COMUNI, ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, ENTI DEL TERZO SETTORE ED ENTI ASSOCIATIVI DIVERSI OPERANTI NELLA REGIONE PIEMONTE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ED INIZIATIVE CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO. (1/2024) - D.D. 638 del 14 maggio 2024

1) Nel progetto bisogna indicare un solo obiettivo oppure è possibile indicarne anche più di uno?

E' possibile collegare il progetto ad uno o più obiettivi

2) È possibile partecipare come capofila per un progetto e al contempo essere partner di un progetto presentato da altro ente?

Sì

3) Chi ha beneficiato del contributo per l'Avviso di cui alla D.D. n. 961 del 4 maggio 2023, scaduto il 12 giugno 2023, può presentare un ulteriore progetto per questo nuovo avviso?

Sì.

4) E' ammessa la partecipazione diretta, in qualità di capofila, di una cooperativa sociale, di una associazione sportiva dilettantistica o di una società di mutuo soccorso?

No, non è ammessa. Come disposto dalla Deliberazione di Giunta regionale 25-8413 dell'8 aprile 2024, possibili beneficiari del contributo possono essere solo:

a) Comuni piemontesi singoli (aventi una dimensione pari ad almeno 5.000 ab.) o associati ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali; b) Enti del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117 del 3/07/2017) operanti sul territorio della Regione Piemonte;

b1) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, singole o in collaborazione tra loro, iscritte al RUNTS alla data di scadenza del bando di finanziamento, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;

b2) fondazioni del Terzo Settore iscritte all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 presso l'Agenzia delle Entrate del Piemonte, oppure iscritte al RUNTS alla data di scadenza del bando di finanziamento, che abbiano sede legale ed operativa e svolgano le loro attività sul territorio della Regione Piemonte;

b3) le APS, le ODV e le Fondazioni del Terzo Settore che abbiano adottato un modello organizzativo interno decentrato, caratterizzato da un unico codice fiscale cui fanno capo varie sedi operative regionali, provinciali e sub-provinciali, stabili, organizzate e individuabili, che svolgano sul territorio della regione Piemonte attività comprovabili, attraverso le quali operano, declinando territorialmente le proprie attività. Per questa fattispecie, viene richiesta l'iscrizione al RUNTS, oppure, per le sole fondazioni, all'elenco delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, dell'organizzazione principale, titolare del codice fiscale;

c) Associazioni combattentistiche e d'arma riconosciute e sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno;

d) Associazioni di categoria intese quali unioni organizzate di rappresentanza e tutela degli operatori economici di un certo settore economico-produttivo a livello provinciale o regionale.

5) L'avviso al punto "6. Partenariato" recita che "i partner possono appartenere, a titolo esemplificativo, al mondo del terzo settore, delle istituzioni, dei sistemi di istruzione e formazione professionale, dell'università, della ricerca". Le Associazioni non riconosciute (non ancora iscritte al RUNTS), anche se non possono essere capofila, possono quindi partecipare ai progetti in qualità di partner?

Sì: l'elenco è inserito a titolo puramente esemplificativo.

6) Le spese generali sono vincolate alle voci citate dall'avviso (progettazione, coordinamento, amministrazione, rendicontazione, ecc...)?

Non necessariamente. Le spese generali possono racchiudere costi vari che non trovino collocazione più precisa nelle precedenti categorie di costo, oppure costi per cui non si abbia un giustificativo fiscalmente rilevante ai fini della rendicontazione.

7) Le ore dei volontari in servizio civile possono essere valorizzate o solo quelle dei dipendenti a tutti gli effetti?

Le ore dei volontari non possono essere portate a rendicontazione

8) Che differenza c'è tra partenariato "semplice" e coprogettazione?

Il partenariato "semplice" può essere funzionale alla realizzazione delle attività progettuali senza attribuzioni di quote di budget. La coprogettazione, invece, è uno strumento per la gestione delle attività progettuali (anche parziali) utilizzabile degli enti pubblici, come previsto dal D.M. n. 72 del 31/03/2021, nell'ambito del quale il soggetto individuato può disporre di quota parte delle risorse stanziare.

9) Qualora non sia possibile apporre la firma digitale si può firmare il cartaceo e allegare documento di identità?

Sì

10) È possibile firmare digitalmente anche i moduli in cui è indicata la dicitura "Firma per esteso leggibile", come nel caso del Modulo C?

Sì

11) I partner possono percepire una quota del budget da parte del capofila?

I giustificativi devono essere tutti intestati al capofila, a meno che i partner siano individuati in esito ad una procedura di coprogettazione da parte dell'ente pubblico capofila.

12) Quali sono i termini temporali esatti di inizio e fine progetto?

L'inizio è definito da ogni capofila, tramite la comunicazione di inizio attività che dovrà essere presentata a seguito della comunicazione di assegnazione dei contributi.

La conclusione del progetto è fissata entro il 30 settembre 2025, salvo proroghe.

13) In relazione al "PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2020-2025" la nostra associazione ha un progetto che risponde ad uno degli indicatori previsti. È sufficiente riportare la coerenza con l'indicatore o serve qualche requisito particolare?

L'Avviso prevede, anche ai fini della valutazione, che i progetti siano possibilmente coordinati con i Piani locali della prevenzione, non con quello nazionale. Ogni distretto sanitario dovrebbe avere uno specifico referente

14) Qualora, in corso di realizzazione del progetto, si manifestasse la necessità di spostare le risorse preventivate da una categoria ad un'altra sarà possibile rettificare quanto riportato sul modello C?

Sì, sarà possibile con le procedure che verranno comunicate ai percettori di contributo.

15) In caso di assegnazione di contributo, quali sono i tempi di erogazione ?

I tempi con i quali vengono corrisposte le risorse concesse (acconto e saldo) non sono definibili in modo certo, dipendendo da diversi aspetti correlati alle disponibilità della Ragioneria regionale.

16) Si può prevedere un contributo a favore di un partner? Se sì, come dovrà essere rendicontato?

Il contributo regionale sarà assegnato a seguito di valutazione delle proposte progettuali presentate in seguito all'emissione del presente Avviso e sarà finalizzato alla copertura dei costi, direttamente ed esclusivamente imputabili al soggetto capofila del progetto (nel caso in cui soggetto capofila sia un Comune o un Consorzio, l'imputazione delle spese può essere riferita anche ad un soggetto partner selezionato sulla base di una procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione ex art. 55 D. Lgs. 117/2017). Solo in questo caso è ammissibile (e rendicontabile) il trasferimento di risorse erogate dall'Ente pubblico proponente in regime di sovvenzione ex art. 12 L. 241/90 ad un soggetto privato. Accanto a questa modalità, ovviamente, l'Ente proponente potrà rendicontare le spese coerenti con la realizzazione delle attività che siano state sostenute in favore di altri soggetti erogatori di specifiche prestazioni di servizio.

17) Nel modello C, alla categoria delle spese di comunicazione c'è una percentuale del 10% mentre nel testo dell'Avviso c'è la percentuale del 15%. Qual è la percentuale giusta?

Quella giusta è il 15%. È stato corretto il Modello C disponibile nella pagina dedicata.

18) Nella compilazione del conto economico è necessario specificare come vengono utilizzate le quote di cofinanziamento?

No, nel redigere il conto economico non ci serve sapere quale cifra sia quella del cofinanziamento. L'importante è che si rispetti la somma complessiva tra contributo chiesto e percentuale obbligatoria di cofinanziamento. Ugualmente avverrà in sede di rendicontazione.

19) Il cofinanziamento obbligatorio può essere elargito da un ente partner?

E' necessario che il conto economico (modello C) riporti la cifra intera composta da contributo e cofinanziamento. Ai capofila non chiederemo mai quale sia l'origine del cofinanziamento, purché sia effettivamente nella propria disponibilità.